Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 11 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia		All'Estero	
	Abb. annuo . . . . L. 400 —		Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio 'Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(844)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 515.

Proroga della convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sulla unificazione dei contributi sociali in agricoltura, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visti i Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e 24 settembre 1940, n. 1951, contenenti le norme per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi sociali in agricoltura;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura stipulata in esecuzione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, quale risulta nel testo di cui all'allegato *A* firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è prorogata per gli anni 1945 e 1946.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — PESENTI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 9. — VENTURA

ALLEGATO *A*

Convenzione per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e per la corresponsione degli assegni familiari, a norma del comma 1° e 2° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 1.

Viene confermata l'estensione della clausola del non riscosso per riscosso ai contributi dovuti, per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e per la corresponsione degli assegni familiari, prevista dai comma 1 e 2 dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 2.

I contributi previsti dai citati comma dell'unico articolo del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono riscossi normalmente dagli esattori in sei rate per i ruoli pubblicati nel mese di gennaio ed in tre rate per quelli pubblicati nel mese di luglio.

Gli esattori verseranno ai ricevitori provinciali e questi nei conti designati, l'intero importo dei contributi iscritti nei ruoli e nei corrispondenti riassunti nei termini fissati dall'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922.

Art. 3.

Gli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati accorderanno agli esattori e ai ricevitori provinciali una tolleranza pari all'importo del 10 % del carico di ciascuna rata dei contributi di cui all'art. 1. La concessione predetta verrà fatta risultare nei ruoli e nei riassunti provinciali nei confronti rispettivamente degli esattori e dei ricevitori e verrà usufruita alla scadenza degli otto decimi di ciascuna rata.

Art. 4.

La documentazione di inesigibilità sarà data dagli esattori nei modi e nei termini fissati per le imposte dirette.

Per le quote rispondenti alle intestazioni catastali dei proprietari si considereranno estese al contributo unificato tutte le concessioni e le risultanze che emergeranno ai fini della riscossione e della procedura di inesigibilità della imposta fondiaria, salvo che in sede di visto dei verbali di cui all'art. 67 del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1923, n. 2090, venga fatta espressa richiesta della procedura immobiliare.

A documentazione della inesigibilità delle quote di cui sopra gli esattori produrranno copia della procedura eseguita per la corrispondente imposta erariale oppure un certificato del competente Ufficio distrettuale attestante l'avvenuta ammissione al rimborso delle partite risultate inesigibili.

Art. 5.

Le tolleranze di cui all'art. 3 saranno revocate contemporaneamente alla liquidazione delle domande di rimborso ed in ogni caso non oltre il 14° mese dell'ultima rata di scadenza dei ruoli.

Ove particolari difficoltà procedurali non rendessero possibile la istruzione e liquidazione delle domande di rimborso entro il termine su citato, gli Uffici provinciali contemporaneamente alla revoca delle tolleranze 10 % concederanno uno sgravio provvisorio pari all'80 % dell'importo complessivo delle domande di rimborso.

Lo sgravio provvisorio verrà revocato a seguito dei provvedimenti definitivi sulle domande di rimborso.

Art. 6.

Entro il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei rispettivi ruoli gli esattori trasmetteranno agli Uffici provinciali dei contributi unificati un prospetto in duplice copia nel quale dovrà essere indicato l'ammontare delle tolleranze 10 % godute e quelle delle domande di rimborso presentate aggiornate con le riscossioni frattanto determinatesi.

I calcoli relativi saranno fatti al netto degli aggi esattoriali e al lordo di quello del ricevitore provinciale.

Una copia di tale prospetto vistata dagli Uffici provinciali verrà restituita agli esattori interessati unitamente agli eventuali provvedimenti di sgravio provvisorio con la indicazione dell'importo da versare in caso di eccedenza delle tolleranze godute.

Gli esattori saranno esonerati dal produrre i prospetti di cui sopra nel caso in cui nel citato termine di 14 mesi, si sia già provveduto alla liquidazione delle domande di rimborso ed alla revoca delle tolleranze 10 % concesse.

Art. 7.

I provvedimenti riguardanti le tolleranze, sgravi provvisori, e conguagli di cui agli articoli precedenti si intendono estesi al ricevitore provinciale.

Art. 8.

In caso di inadempienza dell'esattore il ricevitore provinciale procederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza del ricevitore provinciale, si eseguirà la procedura indicata per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 9.

La presente convenzione è valevole per tutti i ruoli emessi negli anni 1943 e 1944 e si intenderà tacitamente confermata di anno in anno, se non sostituita da altra che dovrà risultare stipulata due mesi prima della scadenza annuale.

Art. 10.

Per i ruoli posti in riscossione nel 1942 è abolita la formazione e presentazione dell'elenco delle quote non riscosse, richiesto nella convenzione anteriore, e le conseguenti operazioni si intendono trasformate in quelle disciplinate dall'art. 6 della presente convenzione, con gli effetti ivi previsti.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 516.

Modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, che istituisce l'Alto Commissariato per la Sardegna, modificato dal R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero dei componenti la Consulta regionale per la Sardegna, istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, è elevato da diciotto a ventiquattro.

Art. 2.

Il numero sia degli agricoltori sia dei lavoratori agricoli, componenti il Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, è elevato da due a tre.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO — ROMITA — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 8. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 517.

Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi occorrente all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, a sollievo della disoccupazione operaia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune provincie del Regno all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili;

Riconosciuta altresì l'opportunità di assumere a cura dello Stato l'esecuzione di opere di Enti locali che rivestono carattere di particolare importanza ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la ricostruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Enti locali.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà con propri provvedimenti l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti locali a cura dello Stato, il Provveditore regionale alle opere pubbliche quando trattasi di opere che consentano un largo impiego di mano d'opera a sollievo della disoccupazione, chiederà il consenso degli Enti stessi per il tramite del Prefetto che dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere e la impossibilità da parte degli Enti locali interessati di provvedere al relativo finanziamento.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche potrà disporre la esecuzione delle opere stesse nei limiti delle somme, che saranno all'uopo assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale, dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 12. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518.

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, per l'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:

1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente;

2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;

3) dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.):

a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.L. ed esistente prima del 25 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;

b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.;

c) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.

Art. 2.

Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, è istituita una analoga Commissione, avente sede in Roma. I rappresentanti designati dall'A.N.P.I. saranno in numero di sei.

Art. 3.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di sei membri dei quali tre designati dai tre Ministri delle Forze armate e tre in rappresentanza dei partigiani.

Art. 5.

Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2, le quali, se ritengono di doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.

Art. 6.

Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario.

Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si varranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comuni regionali e di zona del C.V.L., dall'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post-bellica e della guerra, nonchè di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.

Art. 7.

E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3 - *a*) a coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4 - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) agli appartenenti, a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5 - a) coloro che hanno fatto parte, a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Art. 8.

E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano;

2) agli assassinati dai nazi-fascisti perchè prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;

3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

Art. 9.

E' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidità.

Art. 10.

E' riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.

Art. 11.

Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti.

Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale.

Art. 12.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.

Art. 13.

Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

Art. 14.

Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini od altri documenti che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, ai fini di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai comma precedenti sono commessi a fine di lucro.

Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano o di patriota.

Art. 15.

Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 16.

Il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 158, è abrogato.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 14. — VENTURA

COMMISSIONI LOCALI

SEDE	Giurisdizione
Torino	Piemonte esclusa la provincia di Novara
Milano	Lombardia e la provincia di Novara
Padova	Tre Venezie
Genova	Liguria
Bologna	Emilia
Firenze	Toscana
Ancona	Marche
Perugia.	Umbria
Aquila	Abruzzi
Roma	Lazio
Napoli	Campania

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. **519.**
Ripristino dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comiso (Ragusa).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;
Visto l'art. 3 del decreto-legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, nel comune di Comiso, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette avente per circoscrizione il territorio dei comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, distaccati dalla attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria, e quello dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, distaccati dall'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ragusa.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 10. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. **520.**
Variante all'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, è estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella *A* annessa alla citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 13. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 521.

Modificazioni alla composizione ed alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alle facoltà finanziarie del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244; 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244, 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i trasporti o per sua delegazione dal Sottosegretario di Stato ed è così composto:

a) dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) da tre funzionari scelti dal Ministro per i trasporti fra il personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) da due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario in rappresentanza della Regia avvocatura generale dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

f) da tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato;

g) da due cittadini non funzionari delle Ferrovie dello Stato che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa in materia di trasporti.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per i trasporti è aggregato senza voto, al Consiglio di amministrazione un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra.

E' incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato quella di amministratore o consulente di altre imprese di trasporto, o di società o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, somministrazioni o lavori.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario nominato con decreto del Ministro per i trasporti, scelto fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi, normalmente, una volta la settimana, e straordinariamente ogni qualvolta il Ministro riterrà opportuno convocarlo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno sette consiglieri oltre a chi lo presiede.

Art. 3.

I numeri 4, 5 e 6 dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente le materie sulle quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti con i seguenti:

4) progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo superiore a L. 2.000.000, preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini; proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 2.000.000;

5) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a L. 2.000.000 e contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 500.000;

6) istituzioni di liti attive e transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire 500.000.

Art. 4.

L'art. 10 del R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, che determina i poteri e le facoltà del direttore generale, già modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, viene modificato come segue:

comma *d*) approvare i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000 nonchè le proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite;

comma *f*) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000;

comma *h*) autorizzare liti attive ed approvare transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi L. 500.000.

La competenza dei capi servizio, dei capi compartimento e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione ferroviaria è determinata con decreto del Ministro per i trasporti.

Art. 5.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 11. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Basilio, in frazione omonima del comune di Novara Sicilia (Messina).

N. 522. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Basilio, in frazione omonima del comune di Novara Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo all'applicazione del decreto legislativo medesimo nei territori dello Stato a quella data non ancora liberati o comunque non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Visto l'altro decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 376, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa ai territori delle provincie di cui alle premesse del presente decreto l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo alle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1469)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Siman, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Siman, via Durini 31, Milano, di proprietà del sig. Giovanni Groh, esercente commercio di tessuti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Siman, con sede in Milano, via Durini 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor dott. Benoni Ferruccio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Vasenol, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Vasenol, con sede in Milano, corso Indipendenza n. 16 (produzione di preparati igienici a base di vaselina), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Vasenol, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giacomo Bianchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano, viale Certosa 12, esercente commercio di decalcomanie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Porta Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, via Farini 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Costantini Enzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1327)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima commerciale oli lubrificanti, con sede in Milano, via Brera, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cassisa Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Oftalmottica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Oftalmottica (ottica meccanica di precisione) Milano, via Verdi 7-A, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Oftalmottica, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Conalbi Attilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Applicazione di penalità a carico del commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 16 luglio 1945, n. 52712, della Banca d'Italia;

Considerato che il commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fatte pel tramite della competente Prefettura, non ha mai trasmesso la documentazione di rito inerente al passaggio di gestione e non ha finora risposto alla contestazione rivoltagli a mezzo dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Al dott. Giuseppe Strazzeri, commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta), è inflitta la pena pecuniaria di lire mille (L. 1000); la Società predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto commissario.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1366)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, pel triennio 1945-1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 16 gennaio 1940, con cui il sig. Giovanni Rizzo venne nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna);

Decreta:

In sostituzione del sig. Giovanni Rizzo, il dott. Di Dio Datola Giuseppe di Giuseppe, è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.

Revoca del sequestro della « Americana espressa » Società anonima italiana, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1942, con il quale l'« Americana Espressa » S.A.I., con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che la S. A. I. « Americana espressa » sia liberata dai vincoli conseguenti a detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 6 gennaio 1942, con cui è stata sottoposta a sequestro la « Americana espressa », Società anonima italiana, con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Revoca del sequestro della « S.A.I. Metro Goldwyn Mayer », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1942, con il quale la « S. A. I. Metro Goldwyn Mayer », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro;

Visto il successivo decreto interministeriale 16 aprile 1943, con cui la Società anzidetta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati, e che nell'attuale situazione si ravvisa opportuno che la « S. A. I. Metro Goldwyn Mayer » possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 8 febbraio 1942 e 16 aprile 1943, con cui la « S. A. I. Metro Goldwyn Mayer », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Norme concernenti la ricostituzione degli archivi giudiziari di Cassino distrutti a seguito degli eventi bellici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Cassino distrutti a seguito degli eventi bellici.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Cassino si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: Togliatti

(1470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina a trattare un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche

Con decreto interministeriale in data 27 luglio u. s., è stato autorizzato il comune di Messina ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrattare col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 10.000.000 ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1945.

(1439)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 28 aprile 1945 recante « Norme per il conferimento ai Granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione 1945 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 maggio 1945, n. 53, all'art. 1 ove è detto: « ... *fino al momento* ... », leggasi: « ... *fino dal momento* ... ».

(1473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 6 settembre 1945 - N. 188

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	90.15
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,40

Media dei titoli del 7 settembre 1945 - N. 189

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,05
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Comuni di Sicilia	10508	Calcagno Annunziata detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cocuzza Giuseppe-Giovambattista fu Salvatore, dom. a Udine	58,99
Rendita 5 %	93621	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote	4500 —
Id.	14478	Ciaramella Rosa fu Salvatore, moglie di Maru Giovanni, dom. a Catania	135 —
Id.	208268	Opera Pia Brunotti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza	6270 —
Cons. 3,50 % (1906)	395915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	568773	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612886	Come sopra	175 —
Id.	610945	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	610946	Come sopra	35 —
Id.	844281	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	492565	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote	3251,50
Id.	501177	Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote	1750 —
Id.	169406	Perrotti Maria di Massimo, moglie di Pizzacasa Michele, domic. a Orzagna (Chieti), vincolata per dote	1400 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrini Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1053,50
Id.	185083	Veneziano Pietro fu Vincenzo, dom. a Cersosimo (Potenza), ipotecata	17,50
Id.	223457	Faraci Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania	84 —
Id.	281873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Missione Atella	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	77474	Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia)	3,50
Id.	849140	Prebenda dell'Organo in Venafro	7 —
Id.	784128	Casillo Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale	310 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il direttore generale: CONTI

(1021)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a n. 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211, contenente norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo *A* e *C* del personale di pubblica sicurezza;

Considerato che, attualmente, nell'organico degli ufficiali subalterni del Corpo summenzionato risultano vacanti n. 152 posti, di cui un terzo è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti debbono essere conferiti, mediante pubblico concorso per titoli, per un terzo nel grado di tenente e per due terzi in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di indire il concorso per i posti disponibili nel grado di tenente del Corpo predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso potranno partecipare i tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Gli aspiranti dovranno ottenere, per essere ammessi al concorso, il preventivo nulla osta della rispettiva Amministrazione.

Art. 2.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto, dovranno essere di altezza non inferiore a m. 1,68.

L'Amministrazione si riserva di accertare i predetti requisiti mediante visita medica da parte del sanitario del Corpo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dai relativi documenti dovranno pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia — entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) nulla osta per l'ammissione al concorso da parte dell'Amministrazione di provenienza;

3) attestazione, da rilasciarsi dal competente Ministero, da cui risulti che il candidato non è soggetto a giudizio di epurazione, ai sensi della legge 27 luglio 1944, n. 159, e, nel caso vi sia stato sottoposto, l'esito che abbia avuto il relativo procedimento;

4) copia dello stato di servizio militare, con annotazione delle eventuali benemerenze belliche.

Gli ex-combattenti dovranno inoltre produrre la dichiarazione integrativa relativamente ai servizi effettivamente prestati in zona di operazione.

I patrioti combattenti ed i benemeriti della lotta di liberazione dovranno produrre il documento comprovante il possesso di tali qualifiche rilasciato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158.

Qualora il documento non sia stato ancora rilasciato dalla Commissione prevista dal citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 158, gli aspiranti allegheranno tutti gli atti idonei a comprovare le cennate qualifiche.

Gli aspiranti invalidi di guerra in modo non permanente dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale, in cui saranno anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità, mediante certificato da rilasciarsi dall'Autorità competente;

5) certificato dell'Autorità militare comprovante le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

6) copia dello stato dei servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni con l'indicazione dei giudizi annuali di qualifica;

7) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del comune, ove il candidato ha il suo domicilio e che dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia, formato tessera, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio, in duplice copia;

9) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, nonchè di benemerenze civili o militari, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse.

Tutti i predetti documenti dovranno essere rilasciati in competente bollo.

I documenti di cui ai numeri 1, 7 e 8 debbono essere debitamente legalizzati, ad eccezione di quelli rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I documenti di cui ai numeri 7 e 8 debbono altresì essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dal capo della polizia che la presiede, dal prefetto con funzioni di vice capo della polizia, dal direttore capo della divisione forze armate di polizia, dal direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza e dall'ufficiale superiore con funzioni di maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o un ufficiale del Corpo di grado non superiore all'8°, in servizio presso la divisione forze armate di polizia, esercita le funzioni di segretario.

Detta Commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso d'istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti. Tuttavia, nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministero potrà provvedere alla nomina dei concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Agli ufficiali che conseguiranno la nomina dopo l'espletamento del presente concorso spetterà, nelle varie posizioni in cui possono trovarsi, il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Saranno del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ad essi si applicheranno, per la cessazione dal servizio attivo, i limiti di età e di servizio stabiliti per i vari gradi dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 9.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: PARRI

(1454)

Concorso per titoli a n. 68 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211, contenente norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo *A* e *C* del personale di pubblica sicurezza;

Considerato che, attualmente, nell'organico degli ufficiali subalterni del Corpo summenzionato, risultano vacanti n. 152 posti, di cui un terzo è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti debbono essere conferiti, mediante pubblico concorso per titoli, per un terzo nel grado di tenente e per due terzi in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di indire il concorso per i posti disponibili nel grado di sottotenente del Corpo predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 68 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso potranno partecipare gli ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.

Art. 2.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica e attitudine al servizio militare e d'istituto, dovranno essere di altezza non inferiore a metri 1,68.

L'Amministrazione si riserva di accertare i predetti requisiti mediante visita medica da parte del sanitario del Corpo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei relativi documenti dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28, salve le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) diploma di laurea in originale od in copia notarile debitamente autenticata;

3) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione, debitamente compilato. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture;

4) certificato del sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

7) copia dello stato di servizio militare, con annotazione delle eventuali benemerenze belliche.

Gli ex-combattenti dovranno inoltre produrre la dichiarazione integrativa relativamente ai servizi effettivamente prestati in zona di operazione.

Gli aspiranti invalidi di guerra in modo non permanente dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale, in cui saranno anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità, mediante certificato da rilasciarsi dall'Autorità competente.

I patrioti combattenti ed i benemeriti della lotta di liberazione dovranno produrre il documento comprovante il possesso di tali qualifiche rilasciato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158.

Qualora il documento non sia stato ancora rilasciato dalla Commissione prevista dal citato decreto legislativo Luogotenenziale, n. 158, gli aspiranti allegheranno tutti gli atti idonei a comprovare le cennate qualifiche;

8) copia dello stato dei servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni con l'indicazione dei giudizi annuali di qualifica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e che dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia, formato tessera, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio, in duplice copia;

11) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, nonchè di benemerenze civili o militari che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse.

Tutti i predetti documenti dovranno essere in competente bollo.

I documenti di cui ai numeri 1, 4, 5, 6, 9 e 10 debbono essere debitamente legalizzati; ad eccezione di quelli rilasciati o vidimati dal Comune di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 9 e 10 debbono altresì essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

I concorrenti che siano in servizio presso Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo, potranno produrre i soli documenti di cui ai numeri 1, 7, 8, 9 e 10, insieme a copia in bollo da L. 16 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dall'Amministrazione competente.

I concorrenti che non siano in grado di esibire i documenti richiesti a causa di distruzione per eventi bellici, potranno sostituirli con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita dal capo della polizia che la presiede, dal prefetto con funzioni di vice capo della polizia, dal direttore capo della divisione forze armate di polizia, dal direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza e dall'ufficiale superiore con funzioni di maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o un ufficiale del Corpo di grado non superiore all'8°, in servizio presso la divisione forze armate di polizia, esercita le funzioni di segretario.

Detta commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso d'istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti. Tuttavia, nel caso di rinunzia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministero potrà provvedere alla nomina dei concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Agli ufficiali che conseguiranno la nomina dopo l'espletamento del presente concorso spetterà, nelle varie posizioni in cui possono trovarsi, il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Saranno del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ad essi si applicheranno, per la cessazione dal servizio attivo, i limiti di età e di servizio stabiliti per i vari gradi dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 9.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: PARRI

(1453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 16 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1468)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1471)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1472)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.